

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 34/CDN (2009/2010)

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico, Presidente; dal Dott. Agostino Chiappiniello, dall'Avv. Valentino Fedeli, dall'Avv. Luca Giraldi, dall'Avv. Angelo Pasquale Perta, Componenti; dall'Avv. Gianfranco Menegali, Rappresentante AIA; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione dei Sig.ri Nicola Terra e Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 5 novembre 2009 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

**(68) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VINCENZO BARBA (all'epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante della Soc. Gallipoli Calcio Srl) E DELLA SOCIETA' GALLIPOLI CALCIO Srl (nota n. 1549/039pf09-10/AM/ma del 30.9.2009).**

La Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare il Sig. Vincenzo Barba, all'epoca dei fatti Amministratore Unico della Società Gallipoli Calcio Srl, nonché la Società Gallipoli Calcio Srl, contestando al primo la violazione dell'art. 1 comma 1, CGS in relazione all'art. 8, comma 15, CGS ed alla seconda la sussistenza della responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS per la condotta del proprio Legale Rappresentante.

Era accaduto che il Collegio Arbitrale presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul C.U. N°. 26 del 29 maggio 2009, in accoglimento del ricorso del calciatore Daniele Vetrugno, aveva obbligato la Società Gallipoli Calcio Srl di corrispondere al ricorrente la somma di € 4.960,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria di € 500,00, più le spese legali di € 700,00, Cassa forense ed Iva, nonché le spese e gli onorari del Collegio di complessivi € 1.200,00, Cassa forense ed Iva; e che la Società Gallipoli Calcio Srl, ricevuta la comunicazione del Lodo, non aveva adempiuto nel termine di giorni trenta decorrente da tale comunicazione.

La Società Gallipoli Calcio Srl ha depositato nei termini memoria difensiva e documenti ed ha chiesto in via principale la dichiarazione di improcedibilità del deferimento per violazione del principio del *ne bis in idem*, nel merito il proscioglimento, in subordine la sanzione minima dell'ammonizione.

Ha dedotto che sul medesimo fatto vi era già stato il deferimento della Procura Federale datato 6 agosto 2009, sul quale era intervenuta la decisione di questa Commissione Disciplinare del 17 settembre 2009, per cui, stante l'assoluta analogia dei fatti e la conseguente identità dei due procedimenti, l'attuale deferimento è improcedibile.

Ha altresì dedotto che la comunicazione della decisione del Collegio Arbitrale le era pervenuta il 1° giugno 2009, che il pagamento in favore dell'avente titolo era stato effettuato il 7 luglio 2009, che la responsabilità del ritardo era imputabile alla Lega Pro, la quale non aveva tempestivamente eseguito la delega irrevocabile di effettuare il pagamento dei lodi arbitrali che le era stata rilasciata dalla Società attualmente deferita,

per cui alcuna responsabilità sarebbe ad essa ascrivibile, non dovendo rispondere del fatto del terzo.

Alla udienza odierna, la Procura Federale, richiamato il deferimento, ha chiesto comminarsi al Barba l'inibizione di giorni 15 ed alla Società l'ammenda di € 1.500,00. Ha contestato la sussistenza della violazione del principio del *ne bis in idem*; ha dedotto che la Società deferita non aveva comunque corrisposto all'avente titolo l'intera somma dovuta.

La Società Gallipoli, comparsa a mezzo del proprio difensore, ha illustrato le proprie difese ed ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni di cui alla memoria.

Così riassunti i termini del procedimento, si osserva quanto segue.

Con il primo dei due deferimenti era stata contestata al Sig. Vincenzo Barba ed alla Società Gallipoli Calcio la violazione dell'art. 8, comma 5, CGS in relazione al paragrafo IV inciso 1, allegato A del C.U. N°. 142 / A del 28 maggio 2009, dettato ai fini dell'ammissione ai campionati professionistici 2009/2010, perché l'allora deferita non aveva depositato entro il termine del 30 giugno 2009 l'attestazione in ordine all'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ad un tesserato sino a marzo 2009 compreso.

Con il presente deferimento viene invece contestata alle medesime parti la violazione dell'art. 1, comma 1, CGS in relazione all'art. 8, comma 15, CGS per aver omesso di provvedere al pagamento in favore dell'avente titolo, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione delle somme indicate nel Lodo arbitrale del 15 maggio 2009.

Trattasi pertanto di differenti deferimenti sulla base di due fattispecie diverse l'una dall'altra, che non violano il principio del *ne bis in idem* richiamato dalla parte deferita e rendono procedibile il presente deferimento.

Nel merito il deferimento è fondato.

Risulta dalla documentazione acquisita agli atti che la Società deferita aveva ricevuto la comunicazione afferente la decisione del Collegio Arbitrale il 1° giugno 2009 e che aveva dato l'ordine di bonifico in favore del calciatore Daniele Vetrugno in data 6 luglio 2009, venendo così meno al rispetto del termine di giorni trenta di adempimento dell'obbligazione, tenuto anche conto che, come è ammesso dalla stessa parte deferita, l'effettivo accredito della somma al calciatore è avvenuto successivamente alla data dell'ordine.

Aggiungasi che nel caso in esame non costituiscono impedimenti all'obbligo di pagamento né la natura del credito del calciatore, né il mandato dato dalla Società deferita alla Lega Italiana Calcio Professionistico di pagare i lodi arbitrali mediante l'utilizzo delle somme giacenti sul suo conto, atteso che tale mandato ha il carattere della genericità e che incombeva alla Società deferita l'obbligo di imputarlo al caso specifico, attività che in effetti risulta che la Società abbia fatto, ma solo in data 6 luglio 2009.

P.Q.M.

accoglie il deferimento e, per l'effetto, commina al Sig. Vincenzo Barba l'inibizione per giorni 15 (quindici) ed alla Società Gallipoli Calcio Srl l'ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento // zero zero).

**(82) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CLAUDIA AMBROGI (responsabile sanitario della Soc. AS Gubbio 1910), STEFANO**

**GIAMMARIOLI (responsabile del Settore Giovanile della Soc. AS Gubbio 1910) E DELLA SOCIETA' AS GUBBIO 1910 Srl (nota n. 11494/404pf08-09/ma del 12.10.2009).**

**Il Deferimento**

Con provvedimento del 12 ottobre 2009, il Presidente Federale ha deferito a questa Commissione la Dott.ssa Claudia Ambrogi (responsabile sanitario della Società A.S. Gubbio 1910 Srl), il Sig. Stefano Giammarioli (responsabile del settore giovanile della Società A.S. Gubbio 1910 Srl), la Società A.S. Gubbio 1910 Srl per rispondere: la prima della violazione dell'art. 1, comma 1, CGS, in relazione all'art. 43, comma 3, delle NOIF, per non avere sottoposto il calciatore Leonardo Albini all'accertamento medico di idoneità sportiva specifica per la pratica agonistica del calcio al momento del suo tesseramento con la Società A.S. Gubbio 1910; il secondo della violazione dell'art. 1, comma 1, CGS, in relazione all'art. 43, comma 3 delle NOIF, per non avere fatto sottoporre il calciatore Leonardo Albini al su citato accertamento medico di idoneità; la Società A.S. Gubbio 1910 Srl per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 2, CGS, a titolo di responsabilità oggettiva.

Gli incolpati non hanno fatto pervenire, nel termine prescritto, alcuna memoria difensiva. Alla riunione odierna è comparso il Sig. Stefano Giammarioli, di persona e quale delegato della Dott.ssa Ambrogi e del Presidente della Società Gubbio, il quale, in sostanza, ha sottolineato come la Società umbra e la Dottoressa Ambrogi abbiano agito nella convinzione che il calciatore Albini avesse già un regolare e valido certificato medico di idoneità sportiva specifica, e ha perciò concluso con la richiesta di assoluzione per i deferiti.

**I motivi della decisione**

La Commissione, esaminati gli atti e ascoltata la parte presente, rileva quanto segue: dalle acquisizioni documentali allegate (in particolare dalla lettera denuncia del Sig. Gian Carlo Albini, lettera Dott.ssa Ambrogi, lettera Avv. De Santis, certificato medico ASL 1 Regione Umbria, relazione collaboratore Procura Federale) si evince chiaramente che, durante la stagione sportiva 2008/2009 del campionato di calcio, il calciatore Leonardo Albini, risultava in realtà privo della certificazione medico sportiva specifica, per come prevista dall'art. 43, comma 3 delle NOIF, cioè con decorrenza dalla data di tesseramento o di inizio della stagione sportiva. La su richiamata norma, infatti, impone che gli accertamenti sanitari sui calciatori debbano avvenire in occasione del primo tesseramento a favore della Società e che vadano ripetuti ogni anno, prima dell'inizio dell'attività agonistica. In questo caso l'Albini aveva una semplice certificazione proveniente dalla ASL 1 di Gubbio datata 7 gennaio 2008, che sarebbe scaduta esattamente un anno dopo, dunque rilasciata in un'epoca antecedente l'inizio della stagione agonistica 2008/2009 e, pertanto, non sufficiente, secondo quanto previsto dalle NOIF. Anche l'eventuale avvenuto rinnovo della detta certificazione, evidenziata nel proprio scritto dalla Dott.ssa Ambrogi, sarebbe comunque tardivo perché compiuto solo a seguito di nuova visita medica del giovane calciatore, in data 11.11.2008 e, pertanto, oltre l'inizio della stagione agonistica. Pare perciò a questa Commissione, da quanto complessivamente emerso, che effettivamente debba dirsi provato l'addebito mosso nel deferimento quanto meno alla Dott.ssa Claudia Ambrogi che, pur non essendo censita nel foglio societario, in quanto responsabile sanitario della compagine umbra era comunque tenuta, ex art. 1, comma 5,

CGS, alla osservanza delle norme statutarie e federali in quanto svolgente attività all'interno o nell'interesse della Società comunque rilevante per l'Ordinamento Federale, e deve pertanto rispondere del suo comportamento omissivo circa la mancata effettuazione, nei tempi previsti, della prescritta visita medica al giovane calciatore Albini. La Commissione ritiene invece non responsabile dell'accaduto il Sig. Stefano Giammarioli, che risulta essere solo uno dei tanti dirigenti dell'A.S. Gubbio 1910 Srl ma, effettivamente, non il responsabile del settore giovanile. Dalla accertata responsabilità della Dott.ssa Ambrogi deriva, altresì, anche la dichiarazione di responsabilità oggettiva della Società A.S. Gubbio 1910 Srl.

### **Il dispositivo**

Per tali motivi, questa Commissione delibera di infliggere, per le circostanze su esposte: alla Dott.ssa Claudia Ambrogi, la sanzione della ammonizione con diffida; alla Società A.S. Gubbio 1910 Srl, la sanzione dell'ammenda di € 2.000,00 (duemila/00).

Proscioglie dagli addebiti ascrittigli il Sig. Stefano Giammarioli.

### **(55) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ETTORE SETTEN (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Soc. Treviso FC 1993 Srl) E DELLA SOCIETA' TREVISO FC 1993 Srl (nota n. 1474/038pf09-10/AM/ma del 28.9.2009).**

#### **Il Deferimento**

Con provvedimento del 28 settembre 2009, il Procuratore Federale Vicario ha deferito a questa Commissione:

- il Sig. Ettore Setten, Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Società Treviso Football Club 1993 Srl, per la violazione prevista e punita dall'art. 1, comma 1, in relazione all'art. 8, comma 15, del CGS vigente, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver omesso di provvedere al pagamento all'avente diritto, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, delle somme indicate nel lodo pronunciato dal Collegio Arbitrale della Lega Nazionale Professionisti nella riunione del 10 giugno 2009;
- la Società Treviso Football Club 1993 Srl, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte al proprio Legale Rappresentante.

La Procura Federale fondava la sua azione disciplinare sulla circostanza che la Società Treviso Football Club 1993 Srl non aveva dato esecuzione al lodo arbitrale N°. 103/09/B, emesso il 10 giugno 2009, che ha dichiarato detta Società “...obbligata a corrispondere al calciatore Ceccarelli Fabio l'importo lordo di € 25.000,00, oltre a € 1.000,00 a titolo di interessi e rivalutazione monetaria calcolati forfettariamente...”, ponendo a carico della Società in via definitiva il costo amministrativo, il compenso del Conciliatore, le spese legali e gli onorari e le spese dei componenti del Collegio Arbitrale.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione della sanzione di mesi 1(uno) di inibizione per il Sig. Ettore Setten e l'ammenda di € 4.000,00 (quattromila/00) per la Società Treviso Football Club 1993 Srl.

Nessuno è comparso per le parti deferite.

### **I motivi della decisione**

La Commissione, esaminati gli atti e sentita la relazione del rappresentante della Procura Federale, rileva quanto segue.

Dagli atti ufficiali risulta evidente la violazione posta in essere dai deferiti, i quali, nonostante il ricevimento da parte della Lega Nazionale Professionisti - Segreteria del Collegio Arbitrale - a mezzo di lettera dell'11 giugno 2009, non hanno provveduto al pagamento in favore del beneficiario delle somme stabilite dai lodi arbitrali nel termine previsto di trenta giorni, andando così a violare quanto previsto e disciplinato dagli artt. 1, comma 1, e 8, comma 15, CGS, e determinando sia la responsabilità disciplinare del Sig. Ettore Setten, per immedesimazione organica, in qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Società Treviso Football Club 1993 Srl, sia la responsabilità diretta della stessa Società Sportiva per il comportamento non regolamentare posto in essere dal proprio dirigente.

### **Il dispositivo**

Per tali motivi, la Commissione Disciplinare Nazionale delibera di accogliere il deferimento e, riconosciuta la responsabilità dei deferiti, irroga la sanzione dell'inibizione per mesi 1 (uno) al Sig. Ettore Setten e la sanzione dell'ammenda di € 4.000,00 (quattromila/00) alla Società Treviso Football Club 1993 Srl.

Il Presidente della CDN  
Avv. Sergio Artico

“”

**Publicato in Roma il 5 novembre 2009**

Il Segretario Federale  
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale  
Giancarlo Abete